

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CXVI
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

(ANNO 2001)

(Articolo 10 della legge 1° luglio 1997, n. 404)

Presentata dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2002
—————

INDICE

Relazione

– Programma ordinario di edilizia penitenziaria	<i>Pag.</i>	5
– Programma straordinario di edilizia penitenziaria	»	6
Allegati	»	9




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE BENI E SERVIZI
DIVISIONE I SEZIONE II

Rif. n. 3/2-Fasc.5/E B/-/13672
del 14.12.01

Roma



0421800-2001

PU-GDAP-001-28/12/2001-0421800-2001

OGGETTO: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 10 della legge 1/7/77 n. 404 - Anno 2001.

L'attività dell'edilizia penitenziaria è indirizzata al risanamento e potenziamento del patrimonio immobiliare attraverso la costruzione di nuovi istituti con finanziamenti erogati da leggi specifiche sul capitolo 8481 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestiti direttamente da detto Dicastero, sulla base di un programma predisposto congiuntamente con il Ministero della Giustizia, in seno al "Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria", presieduto dal Ministro della Giustizia o suo delegato.

PROGRAMMA ORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA

La legge che ha avviato il programma è la n. 1133/71 con un primo stanziamento di 100 miliardi; si sono poi susseguiti ulteriori finanziamenti (recati da altre leggi speciali e dalle successive leggi finanziarie) fino ad arrivare, nel corso degli anni, ad una somma pari a £. 5.645 miliardi (cap. 8481), così articolata:

legge	stanziamento in miliardi
12.12.1971, n. 1133	100
1.7.1977, n. 404	400
24.4.1980, n. 146 (l.f.)	150
30.3.1981, n. 199 (l.f.)	1.050
7.3.1985, n. 99	500
28.2.1986, n. 41 (l.f.)	1.000
22.12.1986, n. 910 (l.f.)	1.600
23.12.1999, n. 488 (l.f.)	45
23.12.2000, n. 388 (l.f.)	800.

Non è possibile riferire specificamente sullo stato di attuazione del programma di cui alla legge 404/77 in quanto tutti i finanziamenti erogati sono stati modulati negli anni attraverso le leggi finanziarie e impiegati indistintamente per la realizzazione di tutte le opere in programma.

Occorre evidenziare che l'utilizzo dei fondi di che trattasi non è stato comunque sempre agevole ma soggetto a continue rimodulazioni, secondo le situazioni economiche finanziarie correnti, con conseguente slittamento di parte delle quote annuali precedentemente assentite o addirittura il blocco degli impegni con conseguente caduta in economia dei fondi.

Le risorse disponibili sul capitolo 8481, secondo il disposto del Comitato Paritetico nella riunione del 23.1.2001, ammontano a £. 830.000.000.000 e sono state impiegate come da allegato Decreto Interministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (all. 1).

Nell'ambito del programma ordinario di edilizia penitenziaria sono stati ad oggi realizzati n. 81 nuovi istituti, mentre n. 2 sono in corso di ultimazione (Ancona Barcaglione cap. 100 posti - Sant'Angelo dei Lombardi cap. 107 posti) e n. 2 sono in corso di costruzione (Perugia cap. 250 posti - Reggio Calabria cap. 300 posti).

Con decreto del Ministro della Giustizia (all. 2), in virtù dell'art. 145 della legge 388/2000, sono stati individuati n. 21 istituti da dismettere, a causa dell'inadeguatezza funzionale e del pessimo stato conservativo, e da sostituire con altrettante nuove strutture.

E' da evidenziare che per la maggior parte di tali istituti non è stato possibile finanziare la costruzione delle nuove strutture per carenza di finanziamenti: solo per 8 istituti infatti (Rieti, Marsala, Nola, Savona, Pordenone/San Vito al Tagliamento, Pinerolo, Cagliari e Sassari) è stato assentito, con il Decreto Interministeriale sopra citato, il finanziamento negli esercizi 2001-2003.

Pertanto, sarebbe quanto mai auspicabile assicurare ulteriori finanziamenti, principalmente indirizzati alla realizzazione delle nuove opere con forme diverse di finanziamento, come peraltro autorizzato dalla legge finanziaria 2001, art. 145, comma 34c (locazione finanziaria ecc.).

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Il "programma di interventi straordinari" di edilizia penitenziaria, per il quale l'art. 11 della legge 22.12.1984, n. 884 (finanziaria 1985) ha autorizzato la complessiva spesa di 530 mld (cap. 8411) per la realizzazione di nuovi istituti, avrebbe dovuto far fronte alle esigenze penitenziarie mediante l'uso di strutture prefabbricate.

Il Ministero della Giustizia, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto opportuno utilizzare tali strutture, in tempi brevi, quali edifici penitenziari aventi caratteristiche custodiali attenuate, finalizzate anche al trattamento rieducativo (al di sotto dei 25 anni), ovvero quali strutture di servizio e di sezioni di semilibertà in istituti esistenti; è stata anche ravvisata l'esigenza di assicurare il recupero igienico e funzionale di complessi penitenziari esistenti, onde renderli meglio rispondenti ai principi di trattamento e rieducazione del detenuto.

L'attuazione del programma straordinario è stato affidato in concessione unitaria a Società parastatali del gruppo IRI, individuate dallo stesso legislatore e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18.7.1986, per un importo complessivo di 480 mld.

L'intendimento di realizzare in tempi brevi gli interventi è stato vanificato dal fatto che la progettazione di massima ed esecutiva da parte della Società concessionaria ha assorbito 5 anni, nonostante che il numero delle opere sia stato più che dimezzato; infatti, delle 27 opere programmate sono state realizzate le seguenti 11 opere:

case circondariali

Vibo Valentia	ultimata
Rossano Calabro	ultimata
Siracusa	ultimata
S.Maria Capua Vetere	ultimata
Caltagirone	consegna giugno 2001

strutture di semilibertà e padiglioni giovani adulti

Torino "Le Vallette"	ultimata
Avellino	ultimata

caserme per agenti di polizia penitenziaria e magazzini vestiari

Roma Rebibbia	ultimata
Crotone	ultimata
Rimini	ultimata
Udine	ultimata

Infine, con la legge 597/96 sono stati stanziati 81 miliardi per la costruzione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale destinato alle traduzioni e piantonamenti. La realizzazione delle relative opere rientra nella competenza del Ministero delle Infrastrutture, mentre questa Amministrazione è tenuta ad assicurare esclusivamente il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle stesse.

Allo stato, sono stati ultimati i seguenti interventi: caserma agenti casa circondariale La Spezia, caserma casa circondariale Genova Pontedecimo, caserma agenti casa reclusione Milano Opera e autorimessa casa circondariale Bari; mentre sono in corso: caserma agenti e autorimessa casa circondariale Torino "Le Vallette", caserma agenti e autorimessa casa circondariale Palermo Pagliarelli, caserma agenti e autorimessa casa circondariale Ragusa, caserma casa circondariale Pisa.


A valere sugli importi iscritti nei fondi speciali (di cui alla tab. B della legge 663/96) la legge 30.12.97, n. 458 "interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia", ha destinato a questa Amministrazione, per la realizzazione di interventi di edilizia penitenziaria presso le strutture di Roma Rebibbia e Castelfranco Emilia casa di lavoro, un finanziamento di complessivi 21 miliardi, ripartiti nel triennio 1997-1999 in ragione di 7 miliardi per ciascun esercizio.

Tale finanziamento è stato impegnato come segue:

Istituti di Roma Rebibbia - realizzazione edifici da destinare ad attività lavorative dei detenuti £. 12 miliardi. Lavori attualmente in corso. Ultimazione prevista il 21.5.2002.

Castelfranco Emilia c.l. - ristrutturazione di n. 2 edifici per detenzione e custodia attenuata, compreso locali per attività trattamentali £. 9 miliardi. Lavori Ultimati il 19.05.2000. Collaudo in corso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



27-3-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 72

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2001.

Elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei.**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto che, in virtù dell'art. 145, comma 34, lettera a), della predetta legge, deve essere predisposto l'elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei alla funzione propria, per i quali risulta necessaria o conveniente la dismissione;

Vista la lettera b) del citato comma 34;

Sentito il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, istituito con D.I. del 17 dicembre 1975, riunitosi nella seduta del 23 gennaio 2001;

Decreta:

1. Per gli istituti penitenziari di seguito elencati è ritenuta necessaria e conveniente la dismissione:

Rieti - casa circondariale;
 Marsala - casa circondariale;
 Savona - casa circondariale;
 Pordenone - casa circondariale;
 Pinerolo - casa circondariale;
 Cagliari - casa circondariale;
 Sassari - casa circondariale;
 Rovigo - casa circondariale;
 Varese - casa circondariale;
 Sciacca - casa circondariale;
 Modica - casa circondariale;
 Tempio - Pausania casa circondariale;
 Lanusei - casa circondariale;
 Sala Consilina - casa circondariale;
 Paliano - casa reclusione;
 Camerino - casa circondariale;
 Avezzano - casa circondariale;
 Forlì - casa circondariale;
 Trento - casa circondariale;
 Bolzano - casa circondariale;
 Oristano - casa circondariale.

2. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 145, comma 34, lettera b), della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incaricato di promuovere le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti penitenziari da costruire in sostituzione di quelli che saranno dismessi.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A3351

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'University of St. Thomas, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-bis;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata in data 24 febbraio dal legale rappresentante dell'University of St. Thomas;

Rilevato che l'University of St. Thomas ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, Lungotevere delle armi, 14-16;

Considerato che l'University of St. Thomas è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla dott.ssa Judith Anne Dwyer nata a Filadelfia (Pennsylvania - U.S.A.), il 29 novembre 1948;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Interno;

MODULARI
G. G. - 75*Dei*

SECRETARIA

MOD. 75

*Dr**St. Guardasigilli*CORTE DEI CONTI
13.11.01005290
CONTROLLI
MINISTERI ISTITUZIONALIMINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

305864 58 NOV 01

DI CONCERTO CON

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'articolo 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 404 con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1 luglio 1977, n. 404;

Visto l'articolo 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'articolo 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e articolo 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'articolo 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41 dall'anno 1987 all'anno 1988,

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, e il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, sono stati così rimodulati:

esercizio finanziario 2001	£.	95.000.000.000
esercizio finanziario 2002	£.	375.000.000.000
esercizio finanziario 2003	£.	360.000.000.000

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2000;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Genova "Pontedecimo" c.c., Sulmona c.c. c.r., Alessandria c.r., Torino "Le Vallette" c.c., Bergamo c.c.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Cagliari, Sassari, Rovigo, Varese, Sciacca, Modica, Tempio Pausania, Lanusei, Sala Consilina_Palio, Camerino, Avezzano, e Oristano;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della costruzione dei seguenti istituti: Milano "Bollate" c.r. e Perugia c.c.c.r.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione dei seguenti istituti: Genova "Marassi" c.c., Trieste c.c., Rimini c.c., Genova "Pontedecimo", Melfi c.c., Aversa scuola, Roma "Regina Coeli" c.c., Venezia c.c., Noto c.r., Massa c.r., Bergamo c.c.;

Considerato che occorre corrispondere fondi per oneri obbligatori per indennità di esproprio, occupazione di suoli, interessi, interessi per ritardato pagamento, risarcimento danni e rivalutazione monetaria per i seguenti istituti: Cremona c.c.-Vigevano c.c.-Pavia c.c.-Monza c.c., Verona c.c.-Vicenza c.c., Torino "Le Vallette" c.c., Tolmezzo c.c., Spoleto c.c. c.r., L'aquila c.c.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: La Spezia c.c., Fossano c.r.;

Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 2000, n. 388 occorre necessariamente procedere alla ripartizione ed alla rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2001;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

DECRETA:

E' inserita in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Cagliari, Sassari, Rovigo, Varese, Sciacca, Modica, Tempio Pausania, Lanusei, Sala Consilina, Paliano, Camerino, Avezzano, e Oristano.

Viene stabilito il seguente ordine di priorità di realizzazione degli istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria: Rieti c.c., Marsala c.c., Nola c.c., Savona c.c., Pordenone/San Vito al Tagliamento c.c., Pinerolo c.c., Cagliari c.c. c.r., Sassari c.c., Rovigo c.c., Varese c.c., Modica c.c., Lanusei c.c., Sciacca c.c., Tempio Pausania c.c., Sala Consilina c.c., Paliano c.r., Camerino c.c., Avezzano c.c., Forlì c.c., Trento c.c., Bolzano c.c., Oristano c.c..

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per: ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:

Genova "Pontedecimo" c.c.	£.	2.061.600
Sulmona c.c. c.r.	£.	111.234.740
Alessandria c.r.	£.	2.426.592.920
Torino "Le Vallette" c.c.	£.	621.000.000
Bergamo c.c.	£.	1.349.130.382

E' inserita in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: La Spezia c.c., Fossano c.r..

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dai fondi di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388:

Cremona-Vigevano-Pavia-Monza c.c.	£.	41.837.762.170	esercizio 2001
Verona c.c.-Vicenza c.c.	£.	1.432.029.477	" 2001
Torino "Le Vallette" c.c.	£.	9.200.800.670	" 2001
Tolmezzo c.c.	£.	650.000.000	" 2001
Spoletto c.c. c.r.	£.	375.151.687	" 2001
L'aquila c.c.	£.	3.000.000.000	" 2001
Milano "Bollate" c.r.	£.	6.000.000.000	" 2001
Perugia c.c.c.r.	£.	3.500.000.000	" 2002
Genova "Marassi" c.c.	£.	5.000.000.000	" 2001
	£.	<u>5.000.000.000</u>	" 2002
totale	£.	10.000.000.000	
Trieste c.c.	£.	6.000.000.000	" 2001
Rimini c.c.	£.	750.000.000	" 2001
Genova "Pontedecimo" c.c.	£.	1.600.000.000	" 2002
Melfi c.c.	£.	700.000.000	" 2001
Aversa scuola	£.	6.000.000.000	" 2001
	£.	<u>6.000.000.000</u>	" 2002
totale	£.	12.000.000.000	
Roma "Regina Coeli" c.c.	£.	10.000.000.000	" 2003
Venezia c.c.	£.	9.900.000.000	" 2002
	£.	<u>7.000.000.000</u>	" 2003
totale	£.	16.900.000.000	
Noto c.r.	£.	9.000.000.000	" 2002
Massa c.r.	£.	7.000.000.000	" 2002
	£.	<u>6.500.000.000</u>	" 2003
totale	£.	13.500.000.000	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bergamo c.c.	£.	2.000.000.000	“	2001
La Spezia c.c.	£.	10.000.000.000	“	2002
	£.	<u>10.000.000.000</u>	“	2003
totale	£.	20.000.000.000		
Fossano c.r.	£.	10.000.000.000	“	2002
	£.	<u>10.000.000.000</u>	“	2003
totale	£.	20.000.000.000		
Rieti – costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	11.000.000.000	esercizio	2001
	£.	29.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>31.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	71.000.000.000		
Marsala – costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	15.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>20.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	35.000.000.000		
Nola c.c. – costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	50.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>50.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	100.000.000.000		
Savona c.c. – costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	39.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>39.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	78.000.000.000		
Pordenone – San Vito al Tagliamento costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	25.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>25.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	50.000.000.000		
Pinerolo c.c. – costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	35.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>35.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	70.000.000.000		
Cagliari c.c. c.r. – costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	56.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>56.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	112.000.000.000		
Sassari c.c. – costruzione nuovo istituto penitenziario	£.	52.000.000.000	esercizio	2002
	£.	<u>52.000.000.000</u>	esercizio	2003
totale	£.	104.000.000.000		


Gli interventi di cui sopra rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, lettera i) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 22 dicembre 1986, n. 910 di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2000 e dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 risulta di lire 21.554.255.996=


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 OTT. 2001

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA




IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Visto e Registrato n. 670
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Finanziaria
Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero di Grazia e Giustizia
Roma, li 19.11.2001

IL DIRETTORE



MINISTERI ISTITUZIONALI

Giustizia

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addì 27 DIC. 2001

Reg. n. 13 Fog. n. 371

